

**SCHEMA DI
PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: GAUDIANO)

Roma, 7 novembre 2018

Sul disegno di legge:

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

La 14^a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che esso costituisce una componente importante della strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo e che obiettivo centrale del provvedimento è l'avvio di un processo graduale di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema impositivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente;

rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddivise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, articoli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a 26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relativamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20);

ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2018 dell'Italia (2018/C 320/11), "il sistema fiscale italiano grava molto su capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica. Nonostante la recente estensione di incentivi fiscali mirati, la pressione fiscale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte dell'Unione, con effetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è inoltre margine per ridurre l'onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la complessità del regime tributario e aumentando il livello complessivo di adempimento degli obblighi fiscali",

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- l'articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l'ordinamento dell'Unione. Tuttavia, la norma garantisce la riscossione integrale dei tributi di spettanza europea, e pertanto è compatibile con la legislazione dell'Unione;

- l'articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte di giustizia nella sentenza del 29 marzo 2012 (causa C-500/10) e nella sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare peraltro, soprattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione,

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

in linea con le regole europee, in quanto non prefigura una rinuncia generale ed indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi d'imposta, né costituisce una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo;

- l'articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non costituisce a sua volta una rinuncia generale alla riscossione dell'IVA per un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese dell'avvocato generale nella causa C-500/10, l'obbligo della riscossione effettiva non può essere assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono essere valutati in rapporto alle entrate potenziali. L'obbligo di riscossione deve essere valutato rispetto all'obbligo di consentire al soggetto passivo di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di ciascun periodo IVA.

Felicia Gaudiano